L. 13-8-1984 n. 476
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229.

L. 13 agosto 1984, n. 476 (1).

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università (2).

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 22 ottobre 1999, n. 1181*;

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 maggio 1996, n. 103*;

- *Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245*;

- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 novembre 2002, n. 120*;

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 11 giugno 1996, n. 225*; *Circ. 22 luglio 1998, n. 321*; *Circ. 8 novembre 1999, n. 265*; *Circ. 23 novembre 1999, n. 281*.

---

1. ... (3).

---

(3) Modifica gli *artt. 71*, *73* e *75* *del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382*.

(giurisprudenza di legittimità)

2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo (4).

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (5).

---

(4) Comma così modificato dal *comma 57 dell'art. 52*, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

(5) Vedi, anche, l'*art. 1*, *D.L. 24 settembre 2002, n. 209*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

---

3. I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'*articolo 68, secondo comma*, *del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382* , possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

---

4. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'*articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382* , e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della *legge 14 febbraio 1963, n. 80*, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il *quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* , come sostituito dall'*articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835*.